



COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO


PRC – Piano Regolatore Comunale

Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

PI - Piano degli Interventi - Variante 28

Articoli 17 e 18 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE aggiornamento Variante 28



AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sindaco Stefano Soldan
Segretario Comunale Rosario Cammilleri

PROGETTISTA INCARICATO

Alessia Rosin

UFFICIO TECNICO

Roberto Favero
Chiara Luciani

GIUGNO 2023

PREMESSA

La **Legge Urbanistica Regionale 23 aprile 2004, n. 11** stabilisce le norme per il governo del territorio, mediante principi e regole contenute degli strumenti di pianificazione per conseguire risposte efficaci ai problemi di sviluppo sostenibile del territorio.

Concetti come concertazione, sussidiarietà e copianificazione nella **L.R. 11/2004** sono gli strumenti che consentono di costruire Piani armonici, non imposti gerarchicamente, ma che nascono dai Comuni e prima ancora dai Cittadini, mediante un processo di partecipazione reale.

La pianificazione comunale si applica mediante il **PRC** che si articola nel **PAT** e nelle disposizioni operative contenute nel **PI**. Esso in coerenza con il PAT, individua e disciplina gli interventi di Tutela, Valorizzazione, Organizzazione e Trasformazione del territorio, programmando contestualmente la realizzazione, il completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità. Il Piano degli Interventi come definito dall'articolo 17 della legge regionale 11 del 2004, deve rapportarsi con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali. Il Piano degli Interventi si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi (PUA) in coerenza e in attuazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) sulla base del quadro conoscitivo aggiornato

Il PAT del comune di Pieve di Soligo è stato approvato in Conferenza di Servizi in data 12 ottobre 2010, ratificata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 331 del 22 novembre 2010 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR n. 94 del 17.12.2010). Conseguentemente il PAT, 15 giorni dopo la pubblicazione sul BUR, è divenuto efficace in data 01.01.2011.

In conformità con le disposizioni regionali in merito al contenimento del consumo di suolo (LR 14/2017) è stata approvata con DCC n. 33 del 28.09.2020 la Variante specifica di adeguamento alla LR 14/2017 secondo la procedura semplificata stabilita dall'art. 14 della stessa legge.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 55 è stata infine approvata la Variante al PAT n. 2 di adeguamento al Disciplinare Tecnico del Sito UNESCO "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" (Legge Regionale 6 giugno 2019, n. 21)

Il Comune di Pieve di Soligo ha riorganizzato e adeguato la propria strumentazione urbanistica operativa all'indomani dell'entrata in vigore del PAT, mediante il Piano degli Interventi che è attualmente in vigore e che ha avuto successivi puntuali e parziali adeguamenti e aggiornamenti. A seguito dell'approvazione del PAT, il PRG allora vigente ha acquistato il valore e l'efficacia del primo Piano degli Interventi (primo PI), per le sole parti compatibili con il PAT. Successivamente, l'Amministrazione Comunale ha proceduto con la redazione del primo PI e di una serie di Varianti al PI, riportate di seguito e riguardanti alcuni ambiti, temi o progetti di particolare rilevanza per il territorio comunale. La Variante al PI in oggetto, in coerenza con il PAT avrà come obiettivi alcune tematiche inerenti la Tutela, Valorizzazione e Trasformazione del territorio, voluti dalla Pubblica Amministrazione in base alla relativa urgenza e fattibilità.

- PI approvato con D.C.C. n. 06 del 19.04.2012;
- PI Var. n° 1 approvato con D.C.C. n. 45 del 14.11.2013;
- PI Var. n° 2 approvata con D.C.C. n. 06 del 05.03.2014;
- PI Var. n° 3 approvata con D.C.C. n. 07 del 05.03.2014;
- PI Var. n° 4 approvata con D.C.C. n. 08 del 08.03.2014;
- PI Var. n° 5 approvata con D.C.C. n. 09 del 05.03.2014;
- PI Var. n° 6 approvata con D.C.C. n. 10 del 05.03.2014;
- PI Var. n° 7 approvata con D.C.C. n. 47 del 29.07.2014;
- PI Var. n° 8 approvata con D.C.C. n. 48 del 29.07.2014;
- PI Var. n° 9 approvata con D.C.C. n. 49 del 29.07.2014;

- PI Var. n° 10 approvata con D.C.C. n. 69 del 27.11.2014;
- PI Var. n° 11 approvata con D.C.C. n. 50 del 29.07.2014;
- PI Var. n° 12 approvata con D.C.C. n. 21 del 19.06.2017;
- PI Var. n° 13 approvata con D.C.C. n. 28 del 23.07.2018;
- PI Var. n° 14 approvata con D.C.C. n. 10 del 09.04.2019;
- PI Var. n° 15 approvata con D.C.C. n. 34 del 31.07.2019;
- PI Var. n° 16 approvata con D.C.C. n. 26 del 03.08.2020;
- PI Var. n° 17 approvata con D.C.C. n. 19 del 06.07.2020;
- PI Var. n° 18 approvata con D.C.C. n. 31 del 31.07.2021;
- PI Var. n° 19 approvata con D.C.C. n. 19 del 06.07.2020;
- PI Var. n° 20 approvata con D.C.C. n. 09 del 30.03.2021;
- PI Var. n° 21 approvata con D.C.C. n. 15 del 15.04.2021;
- PI Var. n. 22 “UNESCO” approvata con D.C.C. n. 55 del 28.12.2021;
- PI Var. n° 23 approvata con D.C.C. n. 09 del 03.03.2023;
- PI Var. n° 25 approvata con D.C.C. n. 19 del 06.07.2022.

Si richiamano infine le disposizioni di legge introdotte dalla Regione del Veneto negli ultimi anni, ed in particolare:

- per quel che attiene la tematica del dimensionamento la LR 06 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla LR 11/2004”, ha l’obiettivo di pervenire alla graduale riduzione del consumo di suolo, di incentivare il recupero e la rigenerazione delle parti di territorio degradato e/o sottoutilizzato;
- relativamente alla tematica della rigenerazione urbana la LR 04 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla LR 11/2004”, vi è l’obiettivo ancora una volta del contenimento del consumo di suolo e di rigenerare e riqualificare il patrimonio immobiliare.

Si richiamano i principi generali della **legge regionale 14/2017** enunciati all’art. 1:

1. *Il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all’alimentazione ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio.*
2. *Il presente Capo detta norme per il contenimento del consumo di suolo assumendo quali principi informativi: la programmazione dell’uso del suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale, la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni, la promozione della biodiversità coltivata, la rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato, la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, contemplando l’utilizzo di nuove risorse territoriali esclusivamente quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.*

Inoltre si richiamano le finalità della **legge regionale 14/2019** esplicitate all’art. 1:

1. *La Regione del Veneto, nell’ambito delle finalità di contenimento del consumo di suolo nonché di rigenerazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, promuove misure volte al miglioramento della qualità della vita delle persone all’interno delle città e al riordino urbano mediante la realizzazione di interventi mirati alla coesione sociale, alla tutela delle disabilità, alla qualità architettonica, alla sostenibilità ed efficienza ambientale con particolare attenzione all’economia circolare e alla bioedilizia, alla valorizzazione del paesaggio, alla rinaturalizzazione del territorio veneto e al preferibile utilizzo agricolo del suolo, alla implementazione delle centralità urbane, nonché alla sicurezza delle aree dichiarate di pericolosità idraulica o idrogeologica.*
2. *Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge, in particolare, promuove politiche per la densificazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, mediante la demolizione di manufatti incongrui e la riqualificazione edilizia ed ambientale, contemplando specifiche premialità e incrementi volumetrici connessi all’utilizzo di crediti edilizi da rinaturalizzazione.*

FINALITÀ DELLA VARIANTE AL PI N. 28

La variante 28 al PI sarà finalizzata alla predisposizione della documentazione di variante al piano degli interventi con l'obiettivo di rispondere alle esigenze comunali su alcune tematiche puntuali di previsioni insediative residenziali-produttive e valenze storico-testimoniali-paesaggistiche in conformità con il vigente PAT.

L'Amministrazione Comunale di Pieve di Soligo intende procedere alla redazione di una variante generale al P.I. vigente che vada ad affrontare in particolare i seguenti temi:

- Riclassificazione delle aree edificabili ai sensi della Legge regionale 16/03/2015, n. 4 (varianti verdi) a seguito di puntuali richieste pervenute da parte di cittadini;
- Aggiornamento elenco ed individuazione annessi rustici non più funzionali alle esigenze del fondo, a seguito di 3 puntuali richieste pervenute da parte di cittadini;
- Adeguamenti e correzioni puntuali di zonizzazione da zona produttiva a zona a prevalente destinazione residenziale in quanto aree inserite erroneamente all'interno della zona D1.